



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Roma

SEZIONE SECONDA TER

Avvocato Difensore:

Malandrino Gianluigi

Presso:

Malandrino Gianluigi

Pec Registri Giustizia Tel Fax

Avviso di deposito di ordinanza cautelare

Si comunica che in data 29/04/2021 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza cautelare numero 2516/2021 con il seguente esito:

Dichiara Inammissibile,
sul ricorso indicato

Numero Registro Generale: 8639/2020

Parti	Avvocati
-------	----------

S.N.A. – Sindacato Nazionale Agenti Di Assicurazione, e

Malandrino Gianluigi

Contro:

Parti	Avvocati
-------	----------

Ivass, ed altri

Gentile Nicola

Altomonte Antonella

CHIARA INAMMISSIBILE

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Roma

SEZIONE SECONDA TER

Roma, li' 29/04/2021

l'operatore amministrativo

Avvocato Difensore

Melchiorre Giannini

Presso:

Melchiorre Giannini

Per Regolare Casella Tel Fax

Avviso di deposito di ordinanza cautelare

Si comunica che in data 29/04/2021 è stata depositata presso questo Segretariato l'ordinanza cautelare numero 251/2021 con il seguente tenore:
Dipartimento Amministrativo
sul numero indicato

Numero Registro Casella: 2639/2020


Avvocato	Parti
Melchiorre Giannini	S.N.A. - Sindacato Nazionale Agenti Di Assicurazione e Contro:
Avvocato	Parti
Gianni Nicola	Lease, od altri
Alfonso Antonio	

CHIARA INAMMISSIBILE

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio Fax che compone questa comunicazione.

Publicato il 29/04/2021

N.02516 2021 REG.PROV.CAU.
N. 08639/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8639 del 2020, proposto da

S.N.A. – Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, Claudio Demozzi e Elena Dragoni, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Malandrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ivass, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Gentile, Antonella Altomonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Wiener Stadtische Versicherung Ag Vienna Insurance Group – Rappresentanza Generale per L'Italia non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento IVASS n. 97 del 4.8.2020 e, specificamente, delle norme di cui

agli articoli 4 num. 12 lett. b) – modificativo dell'art. 42 del Regolamento 40/2018, 4 sub 18 numero 2 lett. a) – modificativo dell'art. 56 del Regolamento 40/2018, 4 comma 20 – modificativo dell'art. 58, del Regolamento IVASS n. 40/2018 nella parte in cui ivi inserisce il comma 4 bis, 4 num. 12 lett. b) – modificativo dell'art. 42 del Regolamento 40/2018, 4 sub 18 numero 2 lett. a) – modificativo dell'art. 56 del Regolamento 40/2018, 4 comma 20 del Provv. 97/2020 – modificativo dell'art. 58, del Regolamento IVASS n. 40/2018 nella parte in cui ivi inserisce il comma 4 bis;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'udienza si svolge ai sensi dell'art. 25, del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams".

Vista l'ordinanza cautelare n. 769/2021 con cui la Sezione, pronunciandosi sull'istanza di sospensione presentata dalla parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo, ha disposto la fissazione dell'udienza dell'8 giugno 2021 per la discussione del merito;

Vista la nuova istanza di sospensione cautelare presentata dal parte ricorrente il 7 aprile 2021;

Rilevato che la stessa deve essere qualificata come proposta ai sensi dell'art. 58

c.p.a. (revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta), atteso che è comunque rivolta alla sospensione del provvedimento oggetto del ricorso introduttivo;

Considerato che la detta disposizione consente alle parti di chiedere la revoca o la modifica dell'ordinanza cautelare nel caso in cui si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare – oltre che nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza in esame, atteso che a mezzo della stessa non sono stati prospettati nuovi elementi rispetto a quelli già esaminati ai fini dell'adozione dell'ordinanza cautelare sopra richiamata, per essere stata, invece, rappresentato, quale fatto posto a base della domanda, il mancato accoglimento, da parte di Ivass, di una richiesta di rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni gravate, che tuttavia in nulla innova lo stato di fatto e di diritto valutati al momento dell'adozione della prima ordinanza cautelare;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di riesame sia inammissibile;

Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite della presente cautelare, in ragione della peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), così provvede:

- a) dichiara inammissibile l'istanza cautelare proposta in data 7 aprile 2021;
- b) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, con l'intervento dei

magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE

Pietro Morabito

IL SEGRETARIO